



Centro storico



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Gregorio

Caloprese” - 87029 SCALEA (CS)

TEL. / FAX : 0985 – 20988 - Via Fazio degli Uberti, 1

- www.icscaleascalea.gov.it – E – mail : csic8ay00b@istruzione.it – PEC: csic8ay00b@pec.istruzione.it

cod. Meccanografico CSIC8AY00B - cod. fisc. 82000990786

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GREGORIO CALOPRESE"-SCALEA
Prot. 0000772 del 24/01/2024
IV (Uscita)

Alle famiglie,
Ai docenti coordinatori del I.C. “G. CALOPRESE”
All’ufficio alunni
al DSGA, al personale ATA
Ai Sindaci dei Comuni di Scalea e S. Domenica Talao
Ai servizi sociali dei Comuni di Scalea e S. Domenica Talao
al Sito Web

Oggetto: Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all’obbligo scolastico (art. 114, comma 4, del D. Lgs 297/1994 – L. 13 novembre 2023 n. 159)

L’art. 114, comma 4, del D. Lgs 297/1994 dispone che *“Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”*.

Le norme vigenti, dunque, assegnano al Dirigente Scolastico l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L’assenza dell’alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente. E’ evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.

A tal fine si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere permanente:

Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:

- o Evasione: l’alunno iscritto non si è mai presentato;
- o Elusione: assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata;
- o Frequenza irregolare;
- o Abbandono.

1) Nei casi di evasione, elusione o abbandono, i Coordinatori di classe/i devono far pervenire alla Segreteria didattica, tramite scuolanext, utilizzando il modello allegato (All n.1 MODULO SEGNALAZIONE MANCATA FREQUENZA ALUNNI/E), la segnalazione dei casi di mancata frequenza.

E' auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte del Coordinatore di classe.

Si intendono per assenze prolungate le assenze superiori a 15 gg., non giustificate dai genitori anche non consecutive, nel corso di tre mesi.

Sono da ritenersi giustificate le assenze dovute a:

- Motivi di salute (adeguatamente documentati);
- Terapie e cure programmate;
- Donazione di sangue;
- Gravi motivi di famiglia;
- Particolari condizioni socio – ambientali del discente;
- Motivi religiosi;
- Partecipazione ad attività sportive riconosciute dal CONI.
- Partecipazione alla DAD in lingua Ucraina;

(Come da Delibera C.Doc n.32 del 26/10/2022).

Tali motivazioni devono essere autocertificate dai genitori (tranne quelle per motivi di salute per le quali necessita il certificato medico) utilizzando il modello di “Comunicazione assenze prolungate” (All.2).

Per la dovuta chiarezza è bene specificare che la Regione Calabria in data 25 ottobre 2023 ha abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518. Tale certificazione aveva esclusivamente lo scopo di attestare che l'alunno, al termine della convalescenza, non fosse più contagioso e potesse rientrare a scuola.

Invece, al fine di rilevare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, per le assenze per malattia superiori o uguali a 15 giorni (anche se intervallate da sporadiche presenze) è ancora necessario il certificato medico e non è sufficiente l'autocertificazione dei genitori.

2) La segreteria alunni, in caso di segnalazione del coordinatore di classe deve:

a) Inviare comunicazione alla famiglia invitando all'assolvimento dell'obbligo , attraverso l'utilizzo “modello comunicazione assenza alle famiglie” (all.3)

b) In caso di inadempimento al richiamo, trascorsi 7 giorni, la segreteria alunni deve inviare comunicazione al Sindaco e/o ai servizi sociali del Comune di residenza (All.4- Comunicazione al Sindaco)

Se l'alunno non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la Segreteria didattica deve indirizzare tutte le comunicazioni al Sindaco e/o ai servizi sociali.

3) La Segreteria didattica deve far sottoscrivere ai genitori stranieri che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno per fare ritorno al paese d'origine apposita dichiarazione il modello (ALLEGATO N.2 MODELLO PER ASSENZA PROLUNGATA).

Si ringrazia per la collaborazione.

All n.1 MODULO SEGNALAZIONE MANCATA FREQUENZA ALUNNI/E

All n.2 MODELLO PER ASSENZA PROLUNGATA

All. n.3 MODELLO COMUNICAZIONE ASSENZA ALLE FAMIGLIE

All. n.4 COMUNICAZIONE AL SINDACO

*Il Dirigente scolastico
Saverio Ordine
Documento firmato digitalmente*